

XCVI.

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 29 MAGGIO 1905PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

I N D I C E.

Bilancio di grazia e giustizia e dei culti (<i>Seguito della discussione</i>).	Pag. 3103
CAPRUZZI.	3403
CICARELLI.	3411
COMANDINI.	3414
GALLINA GIACINTO.	3409
PASQUALINO-VASSALLO.	3415
SANTINI.	3408

La seduta comincia alle ore 10.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì 26 corrente, che è approvato.

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1905-906.

La discussione generale essendo ancora aperta, la facoltà di parlare spetta all'onorevole Capruzzi.

CAPRUZZI. Onorevoli colleghi, la discussione di quest'anno sul bilancio di grazia e giustizia, più che sulla parte amministrativa e finanziaria dello stesso, si è svolta sul tema delle riforme per opera di valenti colleghi, i quali portarono in seno alla Camera l'eco della voce del paese; poichè al disopra e al di fuori delle agitazioni politiche e delle questioni del giorno, che sono la occupazione e la pre-occupazione maggiore del Parlamento, il paese attende riforme civili, feconde di utili risultamenti, tanto nel campo econo-

mico, che nel campo sociale. E però, se la molteplicità dei consensi può ritenersi come indice sicuro di un bisogno vivamente sentito e, dall'altra parte, la concordia degli intenti in ordine a talune riforme può essere eccitamento al ministro guardasigilli, unirò la mia voce a quella degli altri preopponenti.

Permettetemi, anzitutto, che rivolga un plauso alla Commissione del bilancio e al suo relatore onorevole Fani per aver riprodotto nella relazione del bilancio di quest'anno una proposta fatta fino dall'anno scorso, quella cioè di chiedere al ministro che l'ufficio del conciliatore sia ricondotto nei termini e nei limiti stabiliti dal codice del 1865, il quale non fece che riprodurre quella che era già un'antica istituzione della legge civile napoletana del 1819, che aveva dato tanti buoni frutti.

Dopo che la competenza del conciliatore fu elevata sino a 100 lire; dopo che furono aumentate le spese di carta da bollo; dopo che si tolse ai messi la facoltà di eseguire i pronunziati del conciliatore e dopo altri provvedimenti accessori, l'istituto della conciliazione ha perduto la sua fisionomia, ha cessato di essere una giustizia patriarcale, come era un tempo, e a quello che era principalmente compito di equità e di conciliazione si è sostituito un contenzioso provocato da tutti quei causidici, i quali non pensano invece che a prolungare le liti; (*Benissimo!*) per modo che il paese vivamente deplora che la giustizia del conciliatore non abbia più quella missione sociale, che prima aveva.

Il relatore del bilancio, con una forma molto semplice ma elegante, ha riprodotto in brevi parole questo concetto; ha detto tutto ciò che occorre per indurre il ministro a promuovere una riforma dell'istituto della conciliazione.

Ed ora passo oltre e vengo a parlare principalmente della riforma del codice di procedura civile.

La Camera sa che il codice di procedura civile nacque con l'impronta della imperfezione, perchè lo stesso ministro che lo propose dichiarò espressamente nella sua relazione che deplorava che al codice stesso fosse mancata quella preparazione di studi e di discussione che aveva preceduto il Codice civile.

Certo è che la pubblicazione di quel Codice portò profonde innovazioni, le quali a loro volta produssero profonde perturbazioni.

Ricordo che uscì allora a Napoli una pubblicazione intitolata: *L'Asino ed il Codice di procedura civile* e che i reclami non si fecero attendere e furono vivi e persistenti. Ma ci vollero quarant'anni e più perchè la prima parte del Codice di procedura civile potesse esser trasformata da una legge il cui merito è dovuto all'onorevole Cocco-Ortu.

È inutile parlare di questa riforma perchè basta dire ch'essa ha, per la massima parte, raggiunto il suo scopo, togliendo la contraddizione tra il fatto, che rendeva il procedimento sommario la regola, e il formale eccezione, e la legge che stabiliva il contrario, ed eliminando le sorprese giudiziarie per modo da garantire i diritti delle parti. E questo scopo sarà maggiormente raggiunto se i capi dei Collegi si studieranno di far entrare nelle abitudini il sistema di decidere gl'incidenti all'udienza con ordinanza presidenziale, invece di dar luogo a sentenze che protraggono a lungo il giudizio e producono spese non indifferenti.

Detto questo, mi affretto ad aggiungere che c'è la massima urgenza di una riforma del procedimento esecutivo sui beni immobili, giacchè i danni che si sono deplorati fino ad ora sono gravissimi e occorre ripararvi.

Io certamente qui non farò una discussione giuridica perchè non è questa la sede; nè starò a dire quali sieno i difetti molteplici del procedimento esecutivo; mi risparmio anche di dire quali potrebbero essere i rimedi, perchè tutto ciò rientra in un ordine di cose che sarà devoluto al lavoro del ministro e di una Commissione che potrà esser nominata dal ministro. Mi preme però di richiamare principalmente l'attenzione dell'onorevole ministro su quella che io ritengo la base fondamentale del procedimento esecutivo, vale a dire la determinazione del prezzo come base d'incanto nell'espropriazioni.

La Camera sa che, per testuale disposizione di legge, il creditore istante ha la facoltà di procedere alla espropriazione o fa-

cendo l'offerta del prezzo sulla base del sessantuplo dell'imposta erariale, ovvero promuovendo la stima del fondo. Noti il ministro che il codice vigente non ammette l'aggiudicazione necessaria, che era invece uno degli istituti del codice delle Due Sicilie. In seguito a ciò, che cosa è avvenuto, principalmente in quelle regioni nelle quali i terreni hanno subito profonde trasformazioni dopo la catastazione del 1817 che li aveva classificati come erbosi o tutt'al più sativi? Parlo delle Puglie e di tutti gli altri paesi i quali si possono trovare nelle identiche condizioni.

Il creditore istante, ordinariamente per non sobbarcarsi alle spese della perizia e a perdita di tempo, si è appigliato all'espedito più facile, alla offerta del prezzo sulla base del multiplo legale dell'imposta erariale. Ma l'imposta erariale su questi terreni ora trasformati in vigneti ubertosi, fertili, di grandissimo valore trovasi, come dissi, raggugliata sul catasto del 1817 che li qualificava terreni erbosi; per modo che sono stati esposti in vendita degli immobili di un valore ingente, per poche migliaia di lire.

Si potrebbe dire che la concorrenza degli oblatori avrebbe potuto modificare, o temperare le dannose conseguenze di questo sistema legislativo erroneo, e ciò infatti avrebbe potuto avverarsi in tempi normali. Ma la crisi delle Puglie fu ad un tempo commerciale, agraria e finanziaria, per modo che abbiamo avuto il fallimento di tutte le banche e un torrente di espropriazioni; e quindi soprabbondanza di beni immobili da espropriare da una parte, mancanza assoluta di capitali dall'altra. Quindi l'ultima conseguenza di questo sistema è stata questa: si sono venduti, per dieci, immobili che avevano il valore di cento; essi sono condannate alla miseria famiglie cospicue delle prime città della Puglia.

Io ammetto che per principio fondamentale di diritto colui che dà il danaro debba averne la restituzione, e non possa essere obbligato a rendersi aggiudicatario, necessariamente, di beni immobili che non trovano compratori. Ma tutto questo è giusto nel periodo normale della vita nazionale, non in un periodo di crisi, quando c'è soprabbondanza di beni che si vendono e mancanza assoluta di capitali: perchè il rigorismo dei principi di diritto in questa circostanza produce gravi danni ed ingiustizie enormi.

Notate un'altra grave circostanza. Sopra tutti questi beni, che da erbosi sono stati

trasformati in vigneti, sono state costruite case coloniche. Orbene queste case, per la legge del 1886 sul catasto, non sono soggette ad imposta, per modo che, quando si posero in vendita questi beni e si fece il ragguaglio del valore sulla base dell'imposta erariale, non si trovò il corrispettivo di queste costruzioni, quindi un'altra ingiustizia: si vendette, come accessorio, un immobile, anche di valore, senza il corrispettivo del prezzo.

Molte volte l'autorità del magistrato è venuta in soccorso di questa condizione anormale di cose. Ma quando? Quando, per circostanze speciali, ha creduto di poter accedere alla domanda del debitore, di ripartire in lotti una grande estensione di terra: perchè, allora, la perizia fu eseguita non solo per la ripartizione del latifondo in lotti, ma anche per la determinazione del prezzo.

Come comprende la Camera, questo inconveniente si rende anche più grave per le esecuzioni promosse dal Credito fondiario.

Perchè, da noi principalmente, i mutui col Credito fondiario sono stati fatti precisamente da coloro che hanno preso il denaro per trasformare quei tali terreni erbosi in vigneti. Per modo che quasi sempre avviene che il Credito fondiario faccia delle esecuzioni e delle espropriazioni su quella base di fatto, che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

E, giacchè mi trovo a parlare di esecuzione immobiliare e ad esporre questa specie di lamentazioni, mi permetterà la Camera che io faccia una parentesi circa le esecuzioni del Credito fondiario, e precisamente degli istituti di liquidazione del Credito fondiario, specie di quello della Banca d'Italia, limitatamente agli effetti della nomina dell'amministratore giudiziale. Il ministro è uomo di mente altissima e di nobile cuore; accolga, quindi, la preghiera che farò, e la studi, per vedere quali provvedimenti si possano prendere in proposito.

Quale è il sistema che oggi si segue per la nomina dell'amministratore, nel caso di espropriazioni ad istanza del Credito fondiario? Il Credito fondiario propone la nomina dell'amministratore; il presidente del tribunale lo nomina.

E che cosa avviene nelle espropriazioni ordinarie? Avviene questo: il tribunale, quando veda la convenienza di nominare un amministratore giudiziario, bada a due cose: alle garanzie personali ed alle garanzie reali. Per ciò che concerne le prime, naturalmente, il

tribunale mette ogni cura per far sì che l'amministratore sia un uomo probò; e spesso lo nomina nel ceto dei creditori, appunto perchè questi sono interessati a conservare la cosa comune. Per ciò che concerne le seconde, ricorre al sistema, che è il più sicuro, di ordinare all'amministratore giudiziario di depositare le somme che raccoglierà, ogni due mesi, nella Cassa depositi e prestiti. Ora, nel procedimento ad istanza del Credito fondiario, si usa il peggiore dei sistemi: perchè il Credito fondiario propone esso al presidente l'amministratore; e la nomina di questo non si può discutere. Pertanto, quando nascono questioni, delle quali mi occuperò di qui a poco, parlando della gestione dell'amministratore giudiziario, il Credito fondiario dice: ma io non sono responsabile di questa gestione: perchè l'amministratore non l'ho nominato io. E allora quale è la conseguenza? Si va dal direttore del Credito fondiario e si dice: vedete, io ero in debito, per arretrati, di 10 mila lire: l'amministratore, nel termine, per esempio, di due anni, ha incassato, diciamo, 12 mila lire; sicchè è saldato il mio debito, e sono in credito di 2 mila lire. Conseguenza finale sarebbe la rimozione dell'amministratore, e quindi la liquidazione del conto.

Ma il direttore dice: l'amministratore non ha versato. Perchè? Le ragioni non le sappiamo: forse, non ha esatto, per compiacenza verso il debitore, o ha esatto e non ha versato.

La posizione di fatto è questa: che l'amministratore, il quale avrebbe dovuto esigere 12 mila lire, non le ha versate; quindi il debitore si trova nella necessità di subire l'amministratore giudiziario, senza la possibilità di un rimedio: perchè il Credito fondiario della Banca d'Italia, principalmente, sostiene di non essere responsabile dell'opera dell'amministratore. Allora si va in giudizio, e si espone questa condizione di cose.

Ma qui sorge una questione nuova. Si dice dal Credito fondiario: ma voi che andate cercando? volete adesso il rendiconto dall'amministratore, mentre continua l'espropriazione? mentre l'amministratore esige, non nell'interesse del Credito fondiario, ma nell'interesse della massa dei creditori? Quando si verrà alla graduazione, allora sarà il momento di procedere alla verifica dei conti, per vedere quello che si è esatto, o no.

Ma allora, egregi signori, si costituisce

in questa guisa un circolo vizioso da cui non si può uscire. Il Credito fondiario ha il privilegio della procedura e il privilegio della priorità del credito, perchè ordinariamente è il primo iscritto. Procedendosi nell'interesse e ad istanza del Credito fondiario, si dice che le rendite degli affittuari si devono versare nelle mani dell'amministratore, il quale poscia le deve versare alla Banca, ossia al Credito fondiario; ma, quando poi siamo a tirare la somma, si verifica o che l'amministratore non ha riscosso quello che avrebbe dovuto riscuotere, o che egli non ha versato quello che ha riscosso; ed allora i debitori sono costituiti in uno stato di assoluta disperazione.

Veda, dunque, l'onorevole ministro se, esaminando questa materia, essa possa meritare provvedimenti che, meglio rispondendo ai diritti delle parti, valgano a mettere i debitori in condizione di non essere vittime di amministratori giudiziari.

Ed ora, chiudendo la parentesi circa questo punto, continuo nell'esame del procedimento esecutivo, e propriamente dei giudizi di graduazione. È inutile dire, onorevoli colleghi, che il giudizio circa la bontà di un procedimento, si desume da tre diverse condizioni. Tutte le disposizioni di legge che concernono questa materia devono mirare ad ottenere la sicurezza del diritto delle parti, la brevità dei giudizi e l'economia nelle spese. Ora io mi permetto di affermare, in modo assoluto, perchè non è ammissibile la possibilità di una smentita, che il nostro procedimento esecutivo non soddisfa a nessuna di queste tre condizioni.

Per non divagare in cose astratte e per rendere la discussione pratica, per quanto è possibile, citerò un caso tipico, sul quale richiamo la vostra considerazione.

In uno dei tribunali della giurisdizione delle Puglie avemmo un procedimento esecutivo in cui la espropriazione fu iniziata nel 1890, e fu compiuta nel 1894.

Si aprì poi il giudizio di graduazione che fu chiuso due anni fa, ed oggi siamo ancora nel periodo della liquidazione. In tutto, dal 1890 al 1905, sono decorsi 15 anni. Quali sono le conseguenze di questa condizione di cose?

Anzitutto gli interessi decorsi durante questo lungo periodo hanno raddoppiato il capitale. A questo proposito, anzi, si è agitata la questione se dal momento dell'aggiudicazione siano dovuti ai creditori gli interessi legali ovvero gli interessi convenzionali; e le Corti di cassazione di Roma e

di Napoli hanno opinato in modo differente, ritenendo quest'ultima che fossero dovuti gli interessi convenzionali. Dunque, come ho detto, i capitali si sono raddoppiati.

Si è fatto il verbale di liquidazione; e, mentre i crediti per i quali si era proceduto alla espropriazione ammontavano a circa 560 mila lire, oggi si porta la liquidazione con una passività di 400 mila lire, non ostante che siansi ricavate lire 600 mila dalla vendita dei beni.

La seconda conseguenza è più enorme. Quando voi avete permesso, col decorso di dieci o quindici anni, di cumulare tanti interessi, da ragguagliare e forse superare il capitale, i creditori iscritti con seconda ipoteca restano incapienti; di guisa che chi ha dato danari a mutuo sopra un fondo il quale, pur avendo iscritta una prima ipoteca, si riteneva avesse la capienza sufficiente per un secondo credito, vede sfumare il suo credito, perchè gli interessi del primo credito finiscono coll'assorbire il prezzo del fondo.

Credo pertanto che tutto ciò esiga una riforma; e, se l'onorevole Cocco-Ortu, seguendo il sistema delle riforme parziali, inaugurato dal non mai abbastanza compianto Zanardelli, limitò la riforma del codice di procedura alla prima parte dei giudizi di cognizione, mi auguro che all'onorevole Finocchiaro-Aprile possa spettare il merito di compiere la riforma della seconda parte; tanto più che nella Camera troverà i precedenti che lo metteranno in grado di affrettare questa riforma.

Parecchi oratori hanno parlato della riforma del codice civile. Questa riforma non è da credere che, come tante altre, si possa preparare da un momento all'altro.

È un argomento ponderoso che richiede larga preparazione di studi; sicchè il desiderio espresso per questa riforma deve intendersi nel senso che si debba invitare il ministro a preparare gli studi occorrenti. Certamente dovranno essere intesi i Corpi giudiziari, i Consigli dell'ordine degli avvocati, ed anche tutti gli altri ordini che sono i rappresentanti degli altri interessi delle diverse classi sociali. E principalmente occorre formulare un elenco di quesiti da sottoporre ad una Commissione.

Ma, in ogni modo, credo che sia il caso di iniziare questi studi.

L'onorevole Cimorelli, che mi spiace di non veder presente, disse: non toccate l'arca santa [del codice civile]. Se, così dicendo,

intende di accennare ad una riforma legislativa, che, nel momento in cui fu compiuta, impresse un'orma profonda di progresso nel campo della legislazione civile, siamo d'accordo nel ritenere che il codice civile, che meritò larga copia di lodi da parte di grandi scrittori stranieri, sia l'arca santa. Ma se, per arca santa, s'intende un'arca assolutamente intangibile, ora mi permetto di dire che questo non è altro che un pregiudizio, perchè lasciare intangibile l'arca santa del codice civile, è di fuori del movimento della vita moderna, al di fuori delle tendenze nuove e dei nuovi bisogni della collettività, che si sono creati, vuol dire immobilizzare il codice civile in modo che esso non risponda ai bisogni ed al progresso della civiltà moderna.

Ma, quando l'onorevole Cimorelli diceva: non toccate l'arca santa del codice civile, aveva ben cognizione di tutte le innovazioni proposte nelle materie del codice civile. Ne è una rapida enumerazione.

Prima di tutto, c'è la proposta Sonnino, che concerne la cittadinanza. Nel campo dello statuto personale, abbiamo diverse questioni. Lasciamo stare quella che è predominata da un' infausta costellazione politica e di cui almeno per ora bisogna non parlare; ma c'è la questione della precezione obbligatoria del matrimonio civile. L'onorevole Finocchiaro-Aprile faceva parte del Ministero, nel 1893, quando questa riforma fu presentata...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. La proposi io.

CAPRUZZI. Tanto meglio. Sono lieto di constatarlo. È una riforma di assoluta urgenza. Ricordo che, nella sua relazione, riportando la statistica dei matrimoni celebrati in diverse provincie, in una provincia di Bologna, in un anno, si assegnava 360 alla sola giurisdizione della Corte d'appello. E, l'altro giorno, l'onorevole Canevari insisteva sulla necessità di questa riforma, dicendo che era un male a cui si deve riparare, in parecchie provincie, è divenuto canceroso.

Ma, onorevole ministro, essendo stato il primo proponente...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Nel 1899.

CAPRUZZI. ...di quel disegno di legge, non mi permetto di aggiungere altro, per giustificare non solo il merito, ma l'urgenza di un provvedimento.

La ricerca della paternità. C'è in proposito

un disegno di legge dell'onorevole Sorani, che venne dopo un disegno di legge dell'onorevole Zanardelli, il quale, siccome era abbinato ad un altro disegno di legge, quello del divorzio, sventuratamente caduto, ossia abbandonato, così rimase abbandonato anche esso.

Ma, allo stato delle cose, c'è il disegno di legge Sorani, e noi speriamo che l'onorevole ministro vorrà mettere tutta la sua autorità per portarlo dinanzi alla Camera, appunto perchè trattasi di un progetto di massima urgenza e la cui portata è grandissima in tutto il campo sociale e giuridico.

Alcuno degli oratori in questa discussione ha fatto formale richiesta di modificazioni circa l'istituto pupillare; e l'onorevole ministro sa che anche negli ultimi congressi si è diffusamente parlato di tutto ciò che dovrebbe tendere a migliorare la sorte dei minori. Questo per ciò che concerne le persone. È inutile poi dire quanto progresso si sia fatto pure nelle altre materie del Codice civile. Accenno soltanto al contratto di lavoro, alle modifiche proposte circa il sistema della trascrizione...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. È innanzi alla Camera il relativo disegno di legge.

CAPRUZZI. ...che speriamo vengano alla discussione il più presto possibile. Anzi io, poichè non ebbi la fortuna di prender parte a quella discussione, mi permetto di manifestare un mio modesto parere: io credo che la proposta modificazione dell'istituto della trascrizione contenga quanto di meglio era possibile immaginare, posto che allo stato attuale delle cose non è possibile avere il catasto probatorio.

Sicchè, dato tutto questo movimento e progresso nelle diverse materie del codice civile, non mi pare si possa consentire con l'onorevole Cimorelli nel non toccare l'arca santa del codice civile; ma credo invece che il ministro di grazia e giustizia possa accettare, se non un ordine del giorno vero e proprio, almeno una calda raccomandazione di iniziare quanto prima gli studi per una larga riforma del codice civile; e soprattutto potrà anche prendere formale impegno per la riforma della seconda parte del codice di procedura civile circa la espropriazione degli immobili, dandoci affidamento che una proposta concreta sarà da lui al più presto presentata. Io confido nell'ingegno acuto e nella energia morale del ministro Finocchiaro: egli d'altronde può valersi della cooperazione dei più eminenti giuristi dell'uno

e dell'altro ramo del Parlamento; ed attuando queste riforme farà opera di vera restaurazione e di rinnovamento, farà cosa veramente degna del suo nome e della cultura italiana. (*Benissimo! — Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta ora all'onorevole Santini; e poichè manca soltanto un'ora e un quarto per arrivare alla fine della seduta, così non occorrerà estendersi di soverchio...

SANTINI. Non dubiti, signor Presidente: io, anche per la mia incompetenza nelle cose giuridiche, non potrò portare dinanzi alla Camera che brevi e modeste osservazioni; tanto più che tutti i grandi problemi che si attengono a questo bilancio, sono stati così sviscerati e notomizzati con lente di microscopio dal mio esimio amico onorevole Fani, che io non potrei naturalmente che sciupare le profonde osservazioni da lui fatte in una relazione tanto sobria, quanto-densa di pensiero e di dottrina. Io voglio anzitutto richiamare l'attenzione del guardasigilli circa un fatto, che sembra di poca importanza, ma che per coloro, che non oziano, ma hanno molte occupazioni, può essere di notevole importanza.

Accade sempre che quando un cittadino è chiamato a fare testimonianza, è citato per le nove; ma, quando si presenta al tribunale, trova l'usciera, che con un sorriso ironico gli dice che prima dell'una non viene mai alcuno. È questo un gravissimo inconveniente, che reca danno ed offende il decoro del cittadino, chiamato quale testimone; spero che l'onorevole ministro darà istruzioni affinché questo non lieve inconveniente abbia subito a cessare.

Voci. Ha ragione.

SANTINI. Ed ora voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, e mi rivolgo non solo all'illustre giurista, ma anche al carissimo amico, che così squisito sente il culto della famiglia, intorno alla piaga dello strozzinaggio, che si aggravava ed incancreniva ogni giorno più.

Io non sono giurista e quindi mi rivolgo all'onorevole ministro affinché voglia studiare i mezzi per eliminare specialmente le gravissime sciagure che derivano dalle cosiddette cambiali a babbo morto, che i francesi chiamano *fin papà*. Ormai molti giovani, giunti alla maggiore età, trovano il loro capitale, pur cospicuo, del tutto sequestrato dai creditori; trovano la sostanza paterna divorata da quelle cambiali, che essi hanno firmato giovinetti, quando non

avevano ancora senno e discernimento bastevoli. Anche in Roma questa piaga è gravissima. Io mi rivolgo, ripeto, soprattutto al padre di famiglia, perchè faccia in modo che la legge intervenga. Mi pare che l'onorevole Sonnino avesse una volta presentato un provvido disegno di legge sull'usura.

Chi vive a contatto con la società si allarma di questa piaga, che mina l'istituto della famiglia ed è fonte di immensa immoralità e di gravi fatture.

Rammento, onorevole ministro, che un suo illustre predecessore e mio amico carissimo, l'onorevole Gianturco, in uno dei suoi smaglianti discorsi, lamentando la decadenza della società, accennava ad una mia modesta interrogazione, in cui avevo richiamato l'attenzione del ministro alla stampa pornografica e sulle cartoline illustrate immorali, che arrecano grave nocuoimento alla pubblica educazione. Dovrebbe essere cura, non del Governo soltanto, ma di tutti i partiti e di tutti i galantuomini, che sono nel paese ed in Parlamento, di adoprarsi a togliere questo gravissimo sconcio. Si è arrivato al punto che i forestieri, che si arrestano davanti ad una vetrina, rimangono scandalizzati di vedere l'autorità italiana permettere siffatte sconcezze.

Per quanto concerne il mio caso speciale, dichiaro che mi sento onorato degli attacchi di certa stampa illustrata e non illustrata, e ripeto ciò che ho detto più volte: che, se essa si prendesse la licenza poetica di fare i miei elogi, io, per la difesa della mia qualità di gentiluomo e di galantuomo, mi affrettarei a darle querela per diffamazione. Non parlo dunque per me. (*Interruzione del deputato Costa Andrea*). }

Ella, onorevole Costa, -che è un galantuomo ed una persona educata, della cui amicizia da tempo mi onoro, non scriverà mai in certi giornali: e sarà anzi il primo a deplorare i loro sistemi.

Non voglio fare una questione di carattere confessionale per dire, per esempio, che la religione cattolica è, secondo l'articolo 1° dello Statuto, la religione dello Stato; però noto che essa è offesa in tutte le sue espressioni ogni giorno. Non ne faccio questione religiosa, ma soltanto di galateo, di educazione, di buon costume.

Certi giornali venderanno naturalmente maggior numero di copie, ma arrecano un grave sfregio ed un grave danno all'istituto della famiglia ed al buon nome dei costumi nostri, della educazione italiana; questione,

non di religione e di partito, ma questione che deve interessare tutti gli onesti.

E, per elevarsi in più spirabil aere, io mi permetto richiamare l'attenzione e l'acuta intelligenza dell'onorevole guardasigilli ad un'altra questione: alla *vevata quaestio*; che concerne i periti medici, e che io, ad ogni ricorrere di discussione del bilancio di grazia e giustizia, ho richiamato alla mente dei vari ministri, che si sono succeduti.

È una mia vecchia tesi abolire i periti della difesa ed i periti dell'accusa, ed istituire il collegio unico dei periti. (*Bravo!*)

Io rammento che l'onorevole Bonasi: quando così degnamente si sedeva a Palazzo Firenze, si impegnò a studiare questo problema, intorno al quale preparò preziosi elementi, e che l'onorevole Ronchetti, l'anno scorso, fece ugualmente buon viso a questa mia proposta, che spero possa essere tradotta in atto dall'onorevole Finocchiaro-Aprile. Noi assistiamo, anche in un clamoroso processo, che si svolge oggi e che, più che agli imputati vivi, si fa ai poveri assassinati morti, fino al punto che si sono inventate delle necrofilie impossibili a verificarsi, perchè io, che ho studiato medicina e che col cadavere ho avuto triste consuetudine, posso dire che non vi può essere animo umano che possa commettere questo esecrando delitto di necrofilia. In questo processo nel quale, come ho detto, più che ai vivi si fa il processo ai poveri trapassati, che non possono rispondere, si è fin parlato di duello fra periti. Ed è stato un vero duello, a mio avviso, tutto a scapito della scienza e della giustizia. Ora la medicina legale è una, una è la scienza medica, uno il diritto, e quindi mi pare che unico debba essere il collegio dei periti. Oggi, avviene, invece, che i medici periti nei processi, anche dell'attualità, si sostituiscono agli avvocati, di guisa che non è più un dibattito di ordine tecnico, ma trascende in una discussione di ordine giuridico e di varie tendenze di più varie scuole. Ora, anche per la dignità della scienza medica questi duelli oratori non debbono consentirsi. Quindi io voglio pregare l'onorevole guardasigilli perchè mi dia affidamento che rivolgerà il suo acuto intelletto allo studio di questa gravissima questione, la quale non è questione politica, ma di ordine sociale e morale di primissimo ordine, ed è tale che, sapientemente risolta, ridonerà ai nostri dibattiti giudiziari ed alla nostra magistratura quella serietà, che oggi è compromessa da questi duelli oratori, da questi dibattiti tra periti dell'accusa e periti della difesa.

Io non ho altre osservazioni a presentare. Le poche, che ho avuto l'onore di svolgere, le ho sviluppate con forma profana, perchè riconosco l'incompetenza mia, specialmente giuridica. Ma i deputati debbono parlar di tutto, anche male: è un loro dovere; onde io mi sono permesso di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro a questi problemi, che mi pare investano tanta parte della vita civile e delle famiglie da essere veramente meritevoli di attenzione. Ripeto, faccio astrazione da ogni principio religioso, ma dico che la religione della famiglia deve esser cara a tutti.

Io nutro fiducia che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro vorranno alle mie modeste osservazioni dare risposte tali che siano affidamento che porteranno la loro opera nel senso da me invocato in questo mio breve e disadorno discorso, così che io dalle loro parole possa trarre speranza che questi gravi inconvenienti, da me deplorati, cessino, non sul momento, perchè non mi faccio illusioni possano cessare di un tratto, ma in un tempo prossimo ed in seguito agli studi, che inizierà l'onorevole ministro, studi per i quali avrà il consentimento di tutti gli uomini onesti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallina Giacinto.

GALLINA GIACINTO. Brevemente, come è mio costume, io mi propongo di esaminare alcune parti della recente giurisprudenza penale della Corte suprema, e chiedo venia alla Camera se per necessità di esposizione e per dovere di esattezza sarò costretto a citare testualmente alcune massime di sentenze concernenti, vuoi l'interpretazione del Codice punitivo, vuoi l'applicazione della legge del rito penale.

Mi rifaccio da una generalità, ricordando le parole con le quali il compianto Zanardelli licenziava al Senato il disegno di legge per il nostro supremo istituto giudiziario:

« Col disegno di legge presente si mira ad impedire che la ineguaglianza si perpetui sotto altra forma nelle dissonanze e nelle contraddizioni della giurisprudenza inevitabili quando ad interpretare la nuova legge penale fossero chiamati cinque collegi giudiziari supremi ».

Malgrado la esperienza di 17 anni della Cassazione unica penale, queste dissonanze e queste contraddizioni non si sono evitate. Ho udito testè l'onorevole Santini deplorare lo spettacolo quotidiano delle opposte conclusioni rese nei dibattimenti penali dai periti in nome della scienza. Creda l'ono-

revoles Santini che anche i responsi della Suprema magistratura, sembrano opposte conclusioni rese da periti in nome della legge.

Certo è che sarebbe assurdo lo spegnere ogni alito di vita nella giurisprudenza, costringendola entro gli angusti confini di aride formule da ripetersi all'infinito.

Certo è che il divenire del diritto ed il suo graduale perfezionamento sono incompatibili con la uniformità anche soltanto relativa dei responsi giudiziari.

Ma è del pari indubitato che al magistrato supremo non deve essere consentito di brancolare talvolta come cieco obbedendo all'impulso di tradizioni, e tendenze, e scuole e sistemi; a lui spetterebbe l'orgoglio del motto: *Impetu monitus trahor, impetum idem rego!*

Fiducioso nell'indulgenza della Camera, scelgo qualche esempio di contraddizioni flagranti nelle quali la Corte Suprema è caduta interpretando il diritto e la procedura penale.

Intorno all'articolo 207 che contiene gli estremi per la qualità di pubblico ufficiale agli effetti penali, leggo: Sentenza 7 luglio 1903. Ricorso Petri: « il guardiano ferroviario è un pubblico ufficiale »; Sentenza 30 luglio 1903. Ricorso Persico: « il guardiano ferroviario non può essere considerato come un pubblico ufficiale ». Leggo ancora: Sentenza 28 ottobre 1903. Ricorso Pisani: « le guardie campestri forestali quando hanno prestato giuramento e sono state approvate dal prefetto esercitano pubbliche funzioni, facendo fede coi loro verbali in giudizio, sino a prova contraria ». Sentenza 10 dicembre 1903. Ricorso Galassi: « le guardie campestri private non sono pubblici ufficiali. L'approvazione prefettizia ha scopo puramente politico ».

L'ammettere o il negare la qualità di pubblico ufficiale agli effetti penali conduce, secondo i casi, a togliere di mezzo il reato, o ad attenuare o ad inasprire la pena; ed i ricorrenti si affannano attorno ai loro patroni domandando se il giorno stabilito per la discussione in Cassazione è nelle cabale giudiziarie almeno un giorno di lieto auspicio...

Continuo la mia rassegna, leggendo a proposito dell'interpretazione dell'articolo 393 del codice penale una sentenza del 20 gennaio 1903. Ricorso Todeschini: « non può approvarsi il sistema, che ripete il concorso del dolo dalla sola natura della imputazione, anzichè dalla intenzione dolosa specifica,

nè vale a supplire il dolo specifico la constatazione della *conscientia sceleris* ».

Leggo subito dopo la sentenza 13 marzo 1903, ricorso Boano, nella quale è deciso: « la legge non esige il dolo specifico nella diffamazione, bastandola la cosciente volontà di divulgare il fatto ».

Non meno stridenti, onorevoli colleghi, sono le contraddizioni, che si riscontrano nella applicazione della legge del rito penale. Cito soltanto, per non tediare, un solo esempio sull'applicazione dell'articolo 14: del codice di procedura penale: sentenza 2 maggio 1904, ricorso Viberti: « nei reati, commessi col mezzo della stampa, è competente il magistrato del luogo, ove si stampa il giornale, sebbene la diffusione avvenga altrove ». Leggo altra sentenza, 16 agosto 1904, ricorso Picalla: « la competenza in materia di reati, commessi col mezzo della stampa, è determinata dal luogo, nel quale il giornale ha la sua diffusione, sebbene venga stampato in luogo diverso ».

Tra coloro, che son destinati dalla sorte a non trovare ragione di letizia in queste contraddizioni della giurisprudenza, vi sono pure le parti lese nei reati d'ingiurie e di diffamazioni; c'è caso che esse fra le delizie degli incidenti rituali vedano maturarsi i brevi termini della prescrizione della azione!

Mi sia lecito osservare, senza citare altri esempi molteplici, che questi risultati sconsolanti di contraddizioni, quasi simultanee della nostra Corte regolatrice...

PALA. Che non regola nulla!

GALLINA GIACINTO. ...ma che dovrebbe regolare ogni cosa, perturbano l'ordine giuridico, sovvertono ogni principio di equità e lanciano nel popolo non già la fede nella giustizia, ma lo spavento di subire l'ingiustizia!

È lungi da me il pensiero di combattere la unicità della Corte suprema; unicità necessaria in ogni legislazione: non intendo neppure di muovere censura ai componenti il Supremo collegio, persone superiori e per dottrina e per integrità; ma io addito i tristi effetti del funzionamento della Corte suprema, perchè l'onorevole ministro provveda e provveda con tutta urgenza.

Come provvedere? A lei, onorevole ministro, non sia discaro il ricevere qualche consiglio.

FINOCCHIARO APRILE, ministro di grazia e giustizia. Anzi!

GALLINA GIACINTO. Niente si dona con gesto più generoso di un consiglio ma il peggior consiglio è quello di non accoglierne alcuno. (*Si ride*).

Se l'onorevole ministro vorrà immutare

ab imis l'ordinamento giudiziario, oppure se crederà di seguire l'utilissimo sistema dei ritocchi parziali adottato dal suo illustre predecessore, egli rifletterà che se in astratto è facilmente concepibile una distinzione fra la *quaestio facti* e la *quaestio juris*, è altrettanto difficile l'applicare questa distinzione nella pratica giudiziaria quotidiana; ed allora l'onorevole ministro vedrà se non sia miglior partito quello di seguire un sistema misto, affidando al magistrato supremo la cognizione del fatto e insieme del diritto, nei casi di sentenze contraddittorie del giudice del merito, e di affidare al magistrato supremo la cognizione del puro diritto negli altri casi.

PALA. Se c'è contraddizione, anche oggi guardano il merito. C'è già questo.

GALLINA GIACINTO. La Corte Suprema del fatto non giudica mai.

PALA. Se c'è contraddizione, sì.

GALLINA GIACINTO. Rileva la contraddizione se esiste agli effetti di un vizio di motivazione, ma non giudica del fatto, e vi sono a iosa le sentenze affermanti che l'apprezzamento del fatto è insindacabile dalla Corte Suprema.

Finchè attendiamo o i ritocchi o il completo mutamento dell'ordinamento giudiziario, onorevole ministro, urge provvedere. Fra gli opuscoli intonsi dell'opera legislativa nostra vi sono pure il progetto De Falco e il progetto Vigliani.

Il progetto De Falco proponeva l'istituzione di una commissione di ammissione a scopo di semplificare la materia sottoposta alla suprema giurisdizione, che è oppressa da un numero strabocchevole di ricorsi. Questo sistema è conforme a quello oggi in vigore in Francia, ove la Camera d'inchiesta rifiuta non pochi reclami, o per vizio di inammissibilità o per carenza di questioni di diritto.

Ma l'alleggerire la mole dei ricorsi non basta. Occorre, onorevole ministro, che si disciplini nella Cassazione il diritto di imutare la propria giurisprudenza.

Il progetto Vigliani concedeva alla parte ferita dalla immutazione della giurisprudenza il diritto di richiamarsi alle Sezioni riunite e nell'acquiescenza della parte interessata, questo diritto lo concedeva al Pubblico Ministero.

L'ordinamento giudiziario germanico, con maggior praticità, fa obbligo alla Sezione della Corte di Cassazione, che intende di imutare la giurisprudenza, di presentare essa stessa la questione alle Sezioni riunite.

In questa ipotesi c'è da prevedere che non troppo spesso la Sezione giudicante provocherà l'intervento delle altre Sezioni, e provocherà questo intervento solo nelle questioni più ardue e controverse.

Onorevole ministro, urge che si provveda! Il paese esige che con provvedimenti legislativi si ristabilisca più saldo ancora che mai non fosse il prestigio solenne di questi supremi giudizi: il paese reclama che la Cassazione italiana sia ricollocata tra il legislatore ed i suoi codici acciocchè permanga, secondo la scultoria frase della relazione Pisanelli al Senato, « potere censorio destinato a mantenere inviolata l'osservanza della legge ». (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cicarelli, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voti che i diritti dei comuni, dove avevano sede corporazioni religiose, riconosciuti legislativamente, non soffrano ulteriore indugio nella loro attuazione; e, nel contempo, invita il Governo a presentare un disegno di legge che regoli le spese di culto per toglierne il peso ai comuni e alle provincie ».

CICARELLI. Nel dar ragione del mio ordine del giorno, consentiranno l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione del bilancio che io rivolga ad entrambi una domanda.

Ritengono i due valentuomini che i diritti dei comuni, dove avevano sede corporazioni religiose soppresse, debbano soffrire ulteriore indugio nella loro attuazione, in modo da rimanere i comuni medesimi paghi dell'unico stanziamento, e nella misura stabilita, di lire 1,680,000, di cui al capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto?

Occorrerà all'uopo ricordare, onorevoli colleghi le disposizioni legislative, che, nella materia che ne occupa presidiano il buon diritto dei comuni, ed occorrerà ricordarle pur senza intrattenersi su i concetti informativi delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di liquidazione dell'asse ecclesiastico, poichè un esame anche fugace delle ragioni di ordine sociale e politico, che tali leggi determinarono, aprirebbe il varco a discussione assai grave, dalla quale io sento il dovere di ritrarmi, perchè questioni così importanti meritano di essere esaminate da oratori ben più eloquenti e da parlamentari ben più autorevoli che io non sia, nuovo del tutto ai dibattiti di questa Assemblea.

Le disposizioni, adunque, che in materia

di culto prefiggono i diritti e i doveri dei comuni mettono capo alla legge 7 luglio 1866, n. 3036, con gli articoli 19, 20, 21, 28 e 35; alla legge 15 agosto 1867, n. 3848 con l'ultimo capoverso dell'articolo 2; alla legge 4 giugno 1899, n. 191, con gli articoli 5, 6, 10 e 11, e alla legge comunale e provinciale con gli articoli 299 e 309 in relazione all'ultimo capoverso dell'articolo 175 della legge medesima.

La legge 7 luglio 1866, con la quale, abolita la Cassa ecclesiastica, venne istituito il Fondo pel culto, s'inspirò al concetto che ai bisogni del culto ed al miglioramento delle condizioni dei parroci si debba provvedere con i beni della Chiesa, sgravando il bilancio dello Stato, delle provincie e dei comuni da ogni spesa di culto.

Le ricordate disposizioni stabiliscono:

la devoluzione a favore dei comuni, nei quali esistono le case religiose soppresse, dei beni mobili e della rendita pubblica corrispondente ai beni immobili destinati per titoli legittimi, alla cura degli infermi e alla istruzione elementare e secondaria;

la cessione ai comuni e alle provincie dei fabbricati dei conventi soppressi, allorchando sieno sgombri dei religiosi per usarne a scopo d'istruzione, di beneficenza o di pubblica utilità;

l'obbligo del Fondo pel culto di far proprii i pesi presentemente a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali e non sieno la condizione o il corrispettivo di concessioni fatte dal Governo, da enti morali o da privati;

il diritto di ciascun comune di percepire il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravanti le rendite stesse.

Molta acqua passò dapprima sotto i ponti dell'Arno e poscia sotto quelli del Tevere, lunghi anni ebbero a decorrere, senza che i comuni avessero a risentire beneficio alcuno dalle ricordate disposizioni legislative, salva la cessione di qualche vecchio convento, che molte volte essi dovettero quasi ricostruire.

E poichè anche il miglioramento delle condizioni dei parroci si imponeva come un dovere, lungamente dimenticato, per soddisfare a imperiose necessità di giustizia distributiva, ben venne la legge del 4 giugno 1899. Questa legge ebbe tre intendimenti: aumentare le congrue parrocchiali; devolvere anche anticipatamente i beni delle chiese ricettizie ai comuni, modificando così l'ultimo capoverso dell'arti-

colo 2 della legge 15 agosto 1867; liquidare il quarto delle rendite dovuto ai comuni medesimi.

Tutti codesti diritti, riconosciuti legislativamente, allo scopo precipuo di eliminare dai bilanci dei comuni ogni spesa di culto e di aumentare invece le spese attinenti alla pubblica istruzione ed alla beneficenza, sono rimasti, oramai da quarant'anni, senza alcuna esecuzione, e soltanto dal 1° luglio 1899 i comuni hanno incominciato a percepire sul quarto delle rendite delle soppresse corporazioni religiose la somma totale di un milione.

Ma non è decorso che qualche anno e questo assegno, che avrebbe dovuto aumentare in proporzione delle riduzioni delle pensioni monastiche, è diminuito invece per la conversione della rendita 3.50 per cento, giusta la legge 21 dicembre 1903.

E non basta. L'assegno diminuisce pure pel mancato accreditamento ai comuni degli interessi dei capitali alienati o consumati per sopperire alle deficienze del bilancio del Fondo pel culto e non ancora ricostituiti per gli oneri imposti alla detta amministrazione dai numeri primo e secondo dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, numero 3036.

Mentre i comuni hanno appreso che le pensioni monastiche e gli altri oneri gradualmente decrescenti da un massimo di lire 18,727,310.87 che si corrispondevano nel 1876, sono ridotti nel 1902-903 a lire 4,128,591.74, con una differenza di oltre 14 milioni e mezzo di lire e quindi avevano bene il diritto di ritenere che sarebbe aumentato in proporzione l'assegno ad essi dovuto, lo hanno veduto, invece, discendere sempre, perchè alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta dalla legge del 1867, alla tassa del 20 per cento per la ricchezza mobile, a quella del 5 per cento per la riscossione dei canoni ed a quella del 4 per cento per tassa di manomorta, si è aggiunto, come ora ricordavo, la conversione della rendita al 3.50 per cento.

Talchè, mentre essi nel 1902-903 avevano ottenuto un assegno di lire 1,175,513.43, nel 1903-904 non avrebbero avuto diritto che a lire 891,967.51 con una diminuzione di circa lire 300 mila.

Vorrà essermi indulgente la Camera se, a dimostrare come le legittime aspettative dei comuni siano rimaste deluse, ricordi la delusione di due comuni del collegio di Atripalda, che mi onoro di rappresentare.

L'annua rendita accertata per le corporazioni religiose soppresse nel comune di Santa

Lucia di Serino ammonta a lire 14,063.80. Orbene per le tasse che la colpiscono e per gli oneri che vi gravitano, la rendita disponibile non ammonta che a lire 3,856.05, e di questa il quarto soltanto spetta alla ridente Santa Lucia di Serino.

Così ancora per il comune di Solofra, in cui, mentre l'annua rendita delle sopresse corporazioni religiose ascende a lire 26,460.07, essa poi di riduzione in riduzione non giunge a quella industrie città che nella proporzione di un quarto della rendita disponibile di lire 7,466.36.

Ora tuttocìò è ingiusto, specialmente quando si consideri come lo Stato, che non aveva un diritto preminente a quello dei comuni e dei parroci, abbia attinto a larghe mani su di un patrimonio che era destinato all'adempimento di altre finalità. Ed ha attinto a larghe mani, perchè dal 1891 al 1899 lo Stato ha fatto prelevamenti per 29 milioni e mezzo di lire, ed è lo Stato sempre che obbliga l'amministrazione del Fondo per il culto alla erogazione di 2,950,000 lire, in forza della legge 7 luglio 1901, alla Cassa nazionale di previdenza e di invalidità per la vecchiaia. Ed allora è mestieri concludere che l'inadempimento degli obblighi che il Fondo pel culto ha verso i 1202 comuni di terraferma e di Sardegna, oltre i 202 comuni di Sicilia, non deriva dalla ragione che esso Fondo per il culto non sia stato in condizioni da sopportare gli oneri di legge, ma perchè lo Stato l'ha fatta assolutamente da padrone e ha tolto tutto quanto ai comuni poteva spettare.

L'onorevole Fani, nella sua ammirata relazione del decorso anno intorno al bilancio di giustizia, avvertiva che le leggi soppressive non avrebbero dovuto avere alcuna finalità finanziaria a favore dello Stato, ma finalità soltanto d'ordine sociale. Giusto il rilievo dell'insigne relatore della Commissione del bilancio; ma quando la mente, va riandando col pensiero al baratro finanziario in cui si dibatteva il bilancio italiano nei primi anni che seguirono gli albori del nostro risorgimento politico, comprende e spiega come il legislatore volle nelle leggi soppressive trovare anche un elemento di aiuto alle finanze dello Stato. Ma ora è tempo che i diritti dei comuni vengano riconosciuti, tanto più che i doveri sussistono sempre.

L'articolo 299 della vigente legge comunale e provinciale stabilisce che sono spese obbligatorie per i comuni quelle per la con-

servazione degli edifici inservienti al culto pubblico.

Sul proposito, l'onorevole Comandini ha presentato alla Camera un pregevole ordine del giorno; permetterà l'onorevole collega che io allarghi il suo concetto, in quanto che il dibattito si rende assai più grave ed importante, quando si consideri che ben altre spese di culto, non prevedute in detto articolo 299, rimangono ancora a gravare i bilanci comunali, e sono quelle che derivano da disposizioni tuttora vigenti di precedenti legislazioni, da vincoli contrattuali, da atti di fondazione e, finalmente, da prestazioni ultra trentennali.

Quantunque la relazione Restelli, sul progetto di legge 1865, avesse esplicitamente dichiarato che i comuni non dovessero sopportare altre spese obbligatorie pel culto che quelle di cui all'articolo 237 di detta legge, corrispondente all'attuale articolo 299, pur tuttavia la giurisprudenza ritiene sieno anche d'ordine obbligatorio tutte le altre spese che derivino dalle fonti, or ora ricordate. E per non fermarmi che alle provincie napoletane, è di ragione comune che l'unanime responso delle nostre supreme magistrature, amministrativa e giudiziaria, abbia ritenuto che abolito il Concordato del 1818 dal decreto legislativo 17 febbraio 1861, sia ritornata in vigore la legislazione Tanucciana della seconda metà del decorso secolo.

Nè malgrado l'opinione dei più reputati cultori di diritto ecclesiastico, quali lo Scaduto, lo Schiappoli ed altri e di illustri scrittori, quali il Ruffini e il Mortara, la giurisprudenza ha mutato avviso, poichè ha ritenuto che in mancanza di una legge speciale che regolasse le spese di culto non era possibile che non avessero vigore le legislazioni precedenti negli Stati italiani, che non avessero vigore i vincoli contrattuali, i titoli di fondazione e le prestazioni ultra trentennali.

Già, sotto l'impero della legge comunale e provinciale del 1865, la giurisprudenza, a conforto dei propri pronunziati, ricordava il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 116 e dell'articolo 252, come ora, alla stregua del testo unico del 1898, si riporta ai corrispondenti articoli 175 e 309. E con ragione, perchè non è possibile ritenere che la continuità dello Stato, in materia di legislazione, si possa frangere e che, senza che una nuova legge sia emanata per stabilire diversamente rapporti giuridici, regolati da legge precedente, questa s'intenda abrogata.

La questione è di una gravità impres-

sionante nei rapporti dei comuni, in quanto che, specie nelle provincie meridionali, un numero non lieve di spese obbligatorie di culto, sia sotto il punto di vista di prestazioni ultra trentennali, che sotto il punto di vista di esecuzione di disposizioni legislative, gravano enormemente sul bilancio dei comuni. La Camera mi permetta, in proposito, un breve ricordo, che riflette due comuni del mio collegio.

Con recente decreto del 19 febbraio 1905, il comune di Salza Irpina è tenuto a pagare per spesa obbligatoria la somma di lire 30 per la festa del Natale a favore della parrocchia locale. E non basta. Il comune di Serino, che conta sette parrocchie, paga a ciascun parroco la somma di lire 127.50 appunto in forza della legislazione Tannuciana ed in specie del reale dispaccio del 25 luglio 1772.

Ora quale è la conseguenza di tutte queste premesse, che io rassegnò all'acume e alla dottrina dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole relatore della Commissione del bilancio?

Che s'impone una legge regolatrice delle spese di culto, la quale trova il suo sostrato giuridico nel disposto del numero 5° dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, il legislatore avendo voluto che i pesi inerenti alle spese di culto vadano completamente a carico del Fondo per il culto e non gravino i bilanci provinciali e comunali, e nel disposto dell'articolo 18 della ben nota legge 13 maggio 1871, pel quale ancora si attende il riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Mi riassumo. Non è giusto che i comuni seguitino ancora ad essere gravati delle spese di culto. Non è giusto che il quarto delle rendite delle sopresse corporazioni religiose, invece di aumentare in beneficio dei comuni medesimi, vada oltremodo e continuamente diminuendo. Lo Stato non può, non deve rimanere impassibile di fronte alla condizione fatta ai comuni dalla mancata attuazione di disposizioni legislative, solennemente volute e deliberate; non può, non deve disinteressarsi dei gravi problemi che riguardano i comuni; poichè, onorevoli colleghi, è opportuno ricordare, tutto quanto si attiene al benessere morale e materiale dei nostri comuni suona il benessere morale e materiale della nostra patria diletta. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

COMANDINI. Dirò una parola sola.

PRESIDENTE. Ha venti minuti, se crede.

COMANDINI. Non li esaurirò tutti, onorevole presidente.

L'ordine del giorno che ho presentato riguarda la questione dell'articolo 299 della legge comunale e provinciale, ma poco mi intratterrò su di esso dopo quello che così dottamente e con tanto calore è stato detto dall'onorevole collega che mi ha preceduto. Io spero che l'onorevole ministro guardasigilli vorrà dirci una parola in proposito, perchè sono tanti anni che è stata promessa una legge regolatrice delle spese di culto, che sarebbe ora omai tempo di fare qualche cosa. Intanto le manutenzioni straordinarie e la costruzione degli edifici destinati al culto gravano sui comuni. Questa può apparire una cosa leggiera e non ci si bada. Ma se si va ad approfondire la questione, si trova che è un aggravio di qualche entità.

Nel mio comune fu fatta una ispezione alle chiese parrocchiali per vedere in quali condizioni si trovano, e si è trovato che se il comune dovesse intervenire per tutte le riparazioni necessarie dovrebbe stanziare in bilancio una somma di almeno 100 mila lire. Infatti che cosa avviene? I parroci dicono: noi siamo usufruttuari, e come tali, non abbiamo l'obbligo delle riparazioni straordinarie. Quando succede qualche cosa, è il comune che deve provvedere.

Ma i parroci spesso, a parte la buona o la cattiva volontà, sono in tali condizioni economiche (la maggior parte hanno la congrua) che non possono riparare le chiese. È vero che quando domandano la congrua, nei bilanci che debbono presentare al fondo per il culto, inseriscono una determinata somma per la manutenzione della chiesa parrocchiale; ma siccome nessuno si occupa poi di vedere se i lavori si facciano o no, avviene nella maggior parte dei casi che la trascurata manutenzione ordinaria di queste chiese generi lesioni gravi alle chiese stesse, ed allora è il comune che deve intervenire.

Io ho avuto occasione, parlando qui sui banchi dell'estrema sinistra di questo mio ordine del giorno, di incontrare i colleghi Montemartini e Bissolati; i quali mi hanno raccontato la storia dolorosa di qualche comune del loro collegio. Per esempio, il comune di S. Maria del Verde a Pavia ha un bilancio annuo di circa 30 mila lire. Quest'anno ha dovuto contrarre un mutuo di sette mila lire per la riparazione di un campanile. Ha avuto dal fondo del culto un

ussidio di 1,000 lire, ma per le altresettemila perchè la spesa è di ottomila) deve pensare questo comune, che è stato costretto a rimandare la costruzione di talune strade obbligatorie ed altre spese necessarie per pensare alla riparazione del campanile, che forse si trova così per una trascurata manutenzione di tanti anni.

Un altro piccolo comune in provincia di Cremona deve pure ricostruire un campanile caduto completamente, e se alla ricostruzione dovrà pensare il comune, ne avrà bilancio sconsigliato per molti anni.

Il comune di Cesenatico in provincia di Forlì dovrebbe poi ricostruire tutta una chiesa parrocchiale, che costerà dalle 10 alle 15 mila lire. Questo comune ha un bilancio minimo, e se dovrà costruire la chiesa, avrà nella necessità di sopprimere le scuole e i medici.

A questo stato di cose si deve assolutamente provvedere, perchè, ed è quello che mi dolera, dipende soprattutto dalla mancata vigilanza che si esercita sui parroci, giacchè anno per anno gli economi dei benefici ecclesiastici, i quali sanno che i parroci hanno l'obbligo della riparazione e manutenzione ordinaria delle chiese, facessero ispezioni, probabilmente non avverrebbe che, dopo un certo numero di anni trovandosi queste chiese in cattive condizioni, ci dovesse pensare il comune.

C'è stato un comune che ha domandato di mandare un proprio rappresentante ogni volta che si fa la consegna della parrocchia agli eredi del parroco defunto al parroco che succede, perchè queste consegne spesso si fanno in maniera molto sommaria, e gli eredi del defunto parroco, che potrebbero essere tenuti a queste riparazioni straordinarie, quando le riparazioni ordinarie fossero mancate, fanno dare una mano di stucco sulle pareti della chiesa e della casa parrocchiale; e sotto questo intonaco passano le lesioni più gravi. Ebbene, un comune ha domandato semplicemente questo: che, per l'articolo 229 della legge comunale e provinciale, ho il dovere delle manutenzioni straordinarie di queste chiese, desidero che un mio ingegnere assista alla consegna e veda in quali condizioni si trova il edificio destinato al culto.

Ebbene, è stato risposto che nessun rappresentante doveva assistere alla consegna. Ebbene, quando anche c'è un po' di buona volontà per fare rispettare la legge, spesso si trovano ostacoli da parte di quegli uffici

che dovrebbero vigilare alla stretta osservanza di essa.

Io non aggiungo altre parole. Credo che il ministro si renda conto di questo stato di cose. Che se in Italia si dovesse fare un conto di ciò che i comuni spendono per le riparazioni di questi edifici destinati al culto, il conto sarebbe assai grosso, e se i comuni dovessero fare ciò che per legge loro incomberebbe in questa materia, avrebbero quasi tutti i bilanci assolutamente rovinati e specialmente i piccoli comuni. Perchè là dove ci sono fabbricerie o fondazioni speciali, nelle grandi città dove ci sono i ricchi, i quali ne hanno l'obbligo prima dei comuni, che sono tenuti soltanto in via sussidiaria, ivi si pensa alla manutenzione delle chiese per mezzo di altri contributi che non siano i comunali.

Invece proprio nei comuni a popolazione sparsa, nei comuni rurali, avviene questo, che è il comune che in mancanza di altri tenuti deve pensare al mantenimento degli edifici destinati al culto.

Ed allora questo diventa un aggravio enorme per i comuni i quali hanno ragione di chiedere che questa benedetta legge regolatrice delle spese di culto venga una buona volta presentata al Parlamento, tanto più che, non potendo avere lo sgravio di altre spese, cui pure avrebbero diritto, perchè si tratta di spese afferenti allo Stato, hanno il diritto di domandare che almeno si regolino questa materia, ed i comuni siano esonerati da questo onere gravissimo che è loro imposto. Non aggiungo altre parole anche perchè non voglio esaurire i venti minuti concessi dalla gentilezza del nostro presidente e dall'ora canonica, ed anche perchè spero che in questa materia veramente canonica l'onorevole ministro vorrà darmi un affidamento proprio rassicurante. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo, e così resta esaurita la lunga lista degli iscritti...

PASQUALINO VASSALLO. Ma a quest'ora, onorevole presidente...

PRESIDENTE. Parli, parli, abbiamo ancora tempo.

PASQUALINO-VASSALLO. Io mi era proposto, onorevoli colleghi, un quasi lungo discorso: ma le condizioni della Camera e l'ora tarda mi consigliano ad abbreviare di molto, e a limitarmi a rivolgere all'onorevole ministro soltanto poche raccomandazioni.

PRESIDENTE. E può svolgere intanto

anche il suo ordine del giorno, sottoscritto pure dall'onorevole Cimorelli, che è del tenore seguente :

« La Camera invita il ministro guardasigilli a presentare un disegno di legge del riordinamento degli archivi notarili, che disciplini le nomine, la carriera e la pensione per gli impiegati degli archivi stessi ».

PASQUALINO-VASSALLO. Richiamo prima di tutto l'attenzione dell'onorevole ministro sopra i discorsi inaugurati dei pubblici ministeri. È un tema vecchio e sciupato, lo so, ma penso che possa ancora essere oggetto di utili discussioni; perchè non solo è sempre più riconosciuta la perfetta inutilità di questi discorsi, ma si può pure rilevare come qualche-volta riescano addirittura dannosi. Talora la loquacità di certi ufficiali del pubblico ministero si spinge fino al punto di esercitare un'indebita censura sopra le sentenze dell'autorità giudiziaria, che non sono loro riuscite grate! (*Commenti*)

Alcuni si sono perfino occupati di processi in corso, avendo l'aria di volere, in questo modo, influire sulle decisioni future del magistrato.

Si comprende che codesti ufficiali del pubblico ministero rappresentano l'eccezione, e che il maggior numero di essi sente il dovere di astenersi completamente da questo genere di divagazioni: ad ogni modo, poichè il nostro ordinamento giudiziario con queste inaugurazioni annuali crea la possibilità di siffatti inconvenienti, chiedo all'onorevole ministro se non creda ormai opportuno abolirle, visto che non rappresentano alcun vantaggio.

Qualche rappresentante del pubblico ministero si è talvolta spinto sino ad occuparsi di disegni di legge, che sono innanzi al Parlamento, lodando o censurando.

Ricordo quanto avvenne a proposito della legge sul divorzio, dinanzi alla quale i nostri regi procuratori si divisero in due campi, schierati l'un contro l'altro; l'uno per inalzare elogi grandissimi al compianto Zanardelli, che aveva proposto quel disegno di legge, l'altro, invece, per deplorare che quella riforma fosse stata proposta.

Onorevole Finocchiaro-Aprile, ella che è un ministro veramente coraggioso, tolga di mezzo questi gravi [inconvenienti, modificando in questo punto il nostro ordinamento giudiziario, nel senso di abolire addirittura queste così dette solenni inaugurazioni dell'anno giuridico. (*Bene!*).

Un'altro tema, su cui richiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli, è quello della esecuzione delle sentenze penali.

È noto che l'articolo 826 del codice di procedura penale riserva al Re il diritto di sospendere la esecuzione delle sentenze penali; ma a causa dell'enorme numero dei ricorsi in grazia, che quotidianamente pervengono al Ministero di grazia e giustizia, lo stesso onorevole Finocchiaro-Aprile, con circolare del 1891 e il ministro guardasigilli del 1898 con altra circolare deferirono ai procuratori generali ed ai procuratori del Re la potestà di sospendere l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene non superiori ai cento giorni.

Non mi soffermo a discutere la legalità di questa circolare, che deroga alle disposizioni del codice di procedura; non mi occupo della costituzionalità di un provvedimento, che delega ai rappresentanti del potere esecutivo facoltà attinenti alla prerogativa sovrana; domando solo se giova alla dignità della legge che sentenze passate in cosa giudicata possano essere sospese soltanto in virtù di una domanda in grazia, che il più delle volte è presentata unicamente per ottenere appunto una dilazione nell'esecuzione della condanna.

So la ragione per cui l'onorevole Finocchiaro-Aprile ed il suo successore del 1891 emisero quelle circolari: so che così fu fatto a cagione dell'affollarsi del lavoro presso il Ministero e del numero enorme di lettere, che questo doveva scambiare con le procure generali per ricorsi in grazia ma so pure che oramai i procuratori generali ed i procuratori del Re non distinguono ricorso da ricorso, non distinguono ricorso in grazia, pel quale giova conceder la dilazione, perchè è probabile il suo accoglimento, dal ricorso, che non ha alcuna base e che dovrà essere rigettato; ma in ogni caso e sempre concedono la sospensione della pena.

Ora io non sono certo propenso ad una dura applicazione della legge; consento anche sia equo e giusto non far espiare le piccole pene, anche perchè, dati gli ordinamenti carcerari nostri, come tante volte è stato detto in quest'aula, l'entrare, sia pure per poco tempo, in un carcere giudiziario o in un penitenziario, se rappresenta l'espiazione del fallo commesso, costituisce pure un incitamento a commetterne di maggiori; ma credo che ne vada del prestigio della legge quando una sentenza passata in cosa giudicata è

mane per lungo tempo ineseguita. La pubblica opinione e i danneggiati stessi, che attendono che l'autore della lesione del diritto la ripari con l'espiazione, rimangono offesi da questa remora nell'esecuzione della legge. È necessario dunque che si torni all'antico e che il ministro avochi a sé il diritto di concedere la sospensione della pena.

Voglio anch'io spendere una parola sulla questione degli ufficiali giudiziari. È questo un tema, che è stato trattato più volte ed anche in questa discussione; ma non sarà mai trattato abbastanza. Gli ufficiali giudiziari esercitano un altissimo ufficio; servono lo Stato gratuitamente, perchè notificano tutti gli atti penali e quelli di gratuito patrocinio senza avere la speranza o la possibilità di essere rimborsati; non hanno carriera, non hanno avvenire, non hanno pensione, non hanno ribassi ferroviari; essi dunque meritano tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento. E sarà titolo di onore per l'onorevole guardasigilli se vorrà, quanto meno, proporre alla deliberazione del Parlamento un piccolo disegno di legge, che, riconosca negli uscieri giudiziari la qualità di impiegati dello Stato, e crei a loro vantaggio quella Cassa pensioni che è la loro antica aspirazione.

Poichè parlo degli umili, mi consenta la Camera che spenda una parola per gli impiegati degli archivi notarili, nell'interesse dei quali insieme col collega Cimorelli ho avuto l'onore di presentare un ordine del giorno. Mi auguro che l'onorevole guardasigilli vorrà accettare, almeno come raccomandazione, quest'ordine del giorno, il quale tende ad ottenere che una nobile categoria di funzionari abbia da oggi in poi una carriera assicurata, tende a creare pure per essi quelle garanzie e quello stato giuridico, che il Parlamento è disposto a creare per un'altra categoria di funzionari: per gli insegnanti delle scuole medie.

Ricordi la Camera che gli impiegati degli archivi notarili hanno tra le mani, per dir così, lo stato civile della proprietà; e spesso essi, retribuiti malamente, resistono eroicamente a terribili tentazioni. La Camera intende perfettamente come possa dipendere l'esito di una gravissima lite anche da uno scritturale di un archivio notarile, che può rilasciare una copia falsa. Ma, è doveroso riconoscere che, malgrado la mala condizione economica fatta a questi proletari dell'intelligenza, essi hanno sempre saputo eroicamente resistere allo assillo della miseria, pur non cessando mai di far pervenire al Parlamento le loro doglianze. Spero quindi che l'onorevole ministro vorrà una buona volta occuparsi della sistemazione della loro carriera; tanto più che il predecessore dell'onorevole Finocchiaro-Aprile aveva già nominato una Commissione, che si è lungamente indugiata nello studio delle condizioni economiche e giuridiche di questo personale; credo di non dire cosa inesatta affer-

mando che questa Commissione, presieduta dall'onorevole Facta, ha già esaurito i suoi studi. È perciò tempo che il Ministero presenti alla Camera, col risultato di questi studi, un disegno di legge, che concreti ed integri le speranze di questi impiegati.

Ho ascoltato l'altro giorno con vero godimento intellettuale il magnifico discorso del collega Schanzer intorno al lavoro dell'ufficio legislativo istituito presso il Ministero di grazia e giustizia dall'onorevole Ronchetti.

Egli ha fatto rilevare gli immensi vantaggi e la grande utilità, che nello accertamento delle leggi straniere, nel lavoro di comparazione fra queste leggi e le nostre, e nella preparazione tecnica del lavoro legislativo del Parlamento potrebbe arrecare questo ufficio. Ma so del pari che l'ufficio legislativo, come venne costituito dall'ex guardasigilli Ronchetti non ha raggiunto e non potrà raggiungere lo scopo cui mira. E so anzi che non esiste più.

Penso dunque che l'onorevole Finocchiaro farà cosa utilissima ai nostri ordinamenti se vorrà ripensare alle ragioni, che indussero il suo predecessore a costituire questo ufficio; tanto più che una legge recentemente approvata gliene dà il mezzo, avendo creato una nuova divisione al Ministero di grazia e giustizia, con un nuovo personale, il che gli consente di potere istituire un vero e proprio laboratorio legislativo, che, seguendo dappresso il movimento degli studi e del pensiero giuridico, possa di volta in volta richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sulle lacune e sui difetti della nostra legislazione.

Sarà poi vanto del Parlamento italiano aver teso l'orecchio, per mezzo appunto di questo ufficio legislativo, alle voci della coscienza giuridica del paese; perchè ciò gli darà modo di elevare sempre più la nostra legislazione, con graduali riforme, al livello della civiltà moderna. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Così gli oratori che erano iscritti e non decaddero, hanno parlato, e sono stati svolti tutti gli ordini del giorno, meno quello dell'onorevole Callaini e quelli degli onorevoli Rosadi e Ferri Giacomo, perchè i rispettivi autori non erano presenti.

La seduta termina alle 12.5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa il 3 giugno 1905.

